

## Esigenze per l'efficienza energetica di impianti e apparecchi secondo l'OEEne (RS 730.02)

La seguente guida riassume i requisiti minimi di efficienza energetica in **Svizzera** (CH) e nell'**Unione Europea** (UE). Si basa sulle basi legali attualmente in vigore ed è orientata al significato e allo scopo della Legge federale sull'energia (LEne; SR 730.0) e dell'Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; SR 730.02).

### 1. Definizioni

Inizio	Definizione secondo l'articolo 2 OEEne	Spiegazioni
<b>Commercializzazione</b>	<i>La prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi.</i>	Un apparecchio è considerato immesso sul mercato quando un produttore o un importatore lo consegna (nel corso di un'attività commerciale) per la prima volta a un distributore o direttamente a un cliente finale sul mercato svizzero. Le disposizioni si riferiscono quindi alle apparecchiature "nuove" che hanno lasciato la fabbrica. Gli apparecchi di seconda mano non sono interessati dalla normativa OEEE.
<b>Cessione</b>	<i>L'ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale.</i>	Si tratta di trasferimento di un apparecchio dopo la sua immissione sul mercato, quando viene venduto a titolo professionale da un distributore a un altro o da un distributore a un cliente finale.  Se un apparecchio è stato messo legalmente in circolazione per la prima volta (cioè è conforme alle norme vigenti), può essere rivenduto a titolo professionale fino alla scadenza del periodo di fornitura. In seguito, l'apparecchio deve essere ritirato definitivamente dal mercato. È quindi determinante il momento del trasferimento o della vendita dell'apparecchio. Non appena un dispositivo è stato venduto per scopi professionali e deve essere installato solo nel luogo di destinazione, il dispositivo è considerato fornito e può essere installato nel luogo previsto. Tuttavia, una nuova vendita professionale di questo apparecchio non sarà più consentita se il periodo di fornitura è già scaduto.



<b>Offerta</b>	<i>Ogni attività destinata alla commercializzazione o alla cessione di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, come l'esposizione in locali commerciali o eventi, la raffigurazione in prospetti pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo.</i>	Per quanto riguarda i requisiti di un apparecchio, l'offerta è equiparata all'immissione sul mercato o alla fornitura. I requisiti dell'OEEE devono quindi essere soddisfatti già al momento dell'immissione sul mercato o della fornitura stessa.
<b>In serie</b>	-	La produzione in serie è definita tale se gli impianti o le apparecchiature possono essere prodotti ripetutamente con uno o più processi parziali o completi e secondo un progetto identico o simile in ogni caso. Il numero di unità e i periodi di produzione non sono criteri decisivi.

## 2. Esempi

<b>Attore</b>	<b>Casi</b>
<b>Produttore</b>	<p>Un produttore produce elettrodomestici sul mercato svizzero. Egli deve garantire che gli apparecchi soddisfino i requisiti dell'OEEne quando vengono immessi per la prima volta sul mercato svizzero, sia a pagamento che gratuitamente. Può tenerli in magazzino e successivamente rifornirli o venderli fino alla fine del periodo di fornitura.</p> <p>Se un apparecchio è prodotto in Svizzera per il mercato estero e viene esportato direttamente dal luogo di produzione senza essere messo in circolazione in Svizzera, i requisiti dell'OEEne non si applicano a questo apparecchio.</p> <p><b>Nota bene:</b> se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato (colore, marca, ecc.) in Svizzera, questa modifica viene considerata come una nuova immissione in circolazione. L'apparecchio deve quindi soddisfare i requisiti applicabili.</p>
<b>Importatore</b>	<p>Un importatore importa apparecchiature in Svizzera. Egli deve assicurarsi che l'apparecchiatura soddisfi i requisiti dell'OEEne quando attraversa il confine svizzero. Può tenerli in magazzino e venderli successivamente fino alla fine del periodo di fornitura</p> <p><b>Nota bene:</b> se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato (colore, marca, ecc.) in Svizzera, questa modifica viene considerata come una nuova immissione in circolazione. L'apparecchio deve quindi soddisfare i requisiti applicabili.</p>
<b>Commerciante (Professionista)</b>	<p>Un commerciante acquista un dispositivo dall'estero. Importando questo apparecchio, egli è considerato colui che lo mette in circolazione e deve garantire che esso soddisfi i requisiti dell'OEEne (vedi anche Importatore).</p>
<b>Persona privata (Privato)</b>	<p>Un privato acquista un apparecchio all'estero per uso personale non lavorativo. In questo caso, i requisiti dell'OEEne non si applicano.</p>



### 3. Requisiti di efficienza energetica

La tabella seguente fornisce una panoramica dei requisiti di efficienza energetica in Svizzera e nell'Unione Europea per le varie categorie di apparecchiature. Ulteriori informazioni su questi requisiti e sui requisiti minimi aggiuntivi (ad esempio, informazioni, consumo di potenza o efficienza delle risorse) sono disponibili negli allegati 1.1 - 2.14 OEEne.

Categoria		Entrata in vigore	Requisiti CH	Requisiti UE
1.1	Frigoriferi	In vigore	<b>EEI ≤ 100 (Classe E)</b> Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Apparecchi a una porta (con vano congelatore), apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità</i>	EEI ≤ 125 (Classe F) <i>Ad eccezione degli apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità (Classe G)</i>
		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 100 (Classe E) <i>Ad eccezione degli apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità (Classe G)</i>
1.2	Lavatrici e lavatrici asciugatrici per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI <sub>WWD</sub> < 105 (Classe G)
		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI <sub>w</sub> < 91 (Classe E) EEI <sub>WD</sub> < 88 (Classe F)
1.3	Asciugabiancheria per uso domestico	In vigore	<b>EEI &lt; 42 (Classe A+)</b>	EEI < 76 (Classe B)
		Da 01.01.2024	<b>EEI &lt; 32 (Classe A++)</b> per le apparecchi con PA > 4 kg/h <b>EEI &lt; 24 (Classe A+++)</b> per le apparecchi con PA ≤ 4 kg/h <i>PA: Potenza di asciugabiancheria a pieno carico</i>	EEI < 76 (Classe B)
1.5	Lavastoviglie per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 63 (Classe G)



		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEl < 56 (Classe E) <i>Ad eccezione degli apparecchi con una capacità nominale ≤ 7 ps</i>
1.6	Forni elettrici per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEl < 96 (Classe A)
1.7	Cappe da cucina per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEl < 100 (Classe D)
1.8	Aspirapolvere	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Consumo annuo di energia < 43 kWh/a et Potenza di ingresso < 900 W
1.12	Display elettronici	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEl <sub>Ecodesign</sub> ≤ 0.90 <i>per apparecchi fino a HD</i> EEl <sub>Ecodesign</sub> ≤ 1.10 <i>per apparecchi da HD a UHD</i>  Attenzione: nessun requisito minimo per EEl <sub>Label</sub> (EEl <sub>Label</sub> ≠ EEl <sub>Ecodesign</sub> )
		Da 01.03.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEl <sub>Ecodesign</sub> ≤ 0.75 <i>per apparecchi fino a HD</i> EEl <sub>Ecodesign</sub> ≤ 0.90 <i>per apparecchi da HD a MicroLED</i>  Attenzione: nessun requisito minimo per EEl <sub>Label</sub> (EEl <sub>Label</sub> ≠ EEl <sub>Ecodesign</sub> )
1.13	Condizionatori d'aria	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia, dal GWP (refrigerante) e dalla potenza nominale.
1.14	Armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione ecc.	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi dell'indice di efficienza energetica o del coefficiente di prestazione/prestazione energetica stagionale secondo della tecnologia e della potenza nominale



1.15	Scaldacqua e serbato per l'accumulo dell'acqua calda	In vigore	<b>Classe B</b> per i serbatoi dell'acqua calda $\leq 500$ litri Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione</i>	Valori minimi per l'efficienza di riscaldamento dell'acqua o per le perdite statiche, a seconda del profilo di prelievo o del volume di accumulo.
		Da 01.01.2024	<b>Classe B</b> per i serbatoi dell'acqua calda $\leq 500$ litri e scaldacqua elettrici convenzionali $> 150$ litres Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	Valori minimi per l'efficienza di riscaldamento dell'acqua o per le perdite statiche, a seconda del profilo di prelievo o del volume di accumulo.
1.16	Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambienti e acqua calda a seconda della tecnologia, del profilo di carico e della potenza nominale
		Da 01.01.2024	<b>Efficienza energetica stagionale <math>&gt; 40\%</math></b> <i>per apparecchi elettrici di riscaldamento</i> Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	Valori minimi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambienti e acqua calda a seconda della tecnologia, del profilo di carico e della potenza nominale
1.17	Unità di ventilazione	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	SEC $< -20$ kWh/m <sup>2</sup> a (Classe D) per UVR Valori minimi per l'efficienza termica del HRS e l'efficienza del ventilatore per UVNR
1.18	Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
		Da 01.01.2024	<b>Efficienza energetica stagionale <math>\geq 39\%</math></b> <i>per apparecchi elettrici per il riscaldamento locale</i> Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
1.19	Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale



1.20	Caldaie a combustibile solido	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
1.21	Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta	In vigore	<b>EEI ≤ 80 (Classe F)</b> per refrigeratori per bevande e armadi frigorifero/congelatori da supermercato verticali/combinati Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	EEI ≤ 80 (Classe F) per congelatori per gelati EEI ≤ 100 (Classe G) per tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.
		Da 01.09.2023	<b>EEI ≤ 50 (Classe D)</b> per refrigeratori per bevande <b>EEI ≤ 65 (Classe E)</b> per armadi frigorifero/congelatori da supermercato verticali/combinati Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	EEI ≤ 50 (Classe D) per congelatori per gelati EEI ≤ 80 (Classe F) per tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione esclusi i distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti
1.22	Sorgenti luminose e unità di alimentazione separate	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia e del flusso luminoso
2.1	Modi stand-by e spento delle apparecchiature domestiche/da ufficio	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo energetico a seconda della tecnologia e della funzionalità
2.2	Alimentatori esterni	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori massimi di consumo energetico a seconda della funzionalità e dalla modalità operativa.
2.3	Computer	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo annuo e potenza assorbita a seconda della tecnologia
2.4	Set top box complessi	In vigore	Requisiti per le modalità stand-by/apparecchio spento <i>riferimento all'accordo settoriale</i>	Nessun requisito (tranne che per i modi stand-by/ apparecchio spento secondo l'Allegato 2.1)



	Set top box semplici	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori massimi di consumo energetico a seconda della funzionalità e della modalità operativa.
<b>2.5</b>	Piani cottura per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EC < 195
<b>2.6</b>	Ventilatore a motore	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia, del metodo di misurazione e dalla potenza nominale.
<b>2.7</b>	Motori e convertitori di frequenza	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	IE2 per motore (2-8 poli) 0.12 – 0.75 kW IE3 per motore (2-8 poli) 0.75 – 1000 kW IE2 per convertitori di frequenza 0.12 – 1000 kW
		Da 01.07.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	IE4 per motore (2-6 poli) von 75 kW – 200 kW
<b>2.8</b>	Circolatori senza premistoppa	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 0.23
<b>2.9</b>	Pompe per acqua	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	MEI ≥ 0.40
<b>2.10</b>	Trasformatori di potenza	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di perdita massima a seconda della tecnologia e della potenza nominale
<b>2.11</b>	Prodotti di riscaldamento dell'aria, di raffrescamento, ecc.	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi dell'efficienza energetica stagionale e/o del rapporto di prestazione a seconda della tecnologia e della potenza nominale
<b>2.12</b>	Server e prodotti di archiviazione dati	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di consumo massimo e di efficienza minima a seconda della tecnologia e delle modalità di funzionamento



		Da 01.01.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di consumo massimo e di efficienza minima a seconda della tecnologia e delle modalità di funzionamento
<b>2.13</b>	Apparecchiature di saldatura	Da 01.01.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo a vuoto a seconda della tecnologia e dell'efficienza energetica minima dell'alimentatore
<b>2.14</b>	Apparecchi di cottura professionali	Da 01.01.2024	<b>Piani cottura professionali solo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- a induzione o;</li><li>- a infrarossi con riconoscimento della pentola non disattivabile a titolo permanente.</li></ul> <b>Friggitrici professionali solo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- con un isolamento termico con un valore R minimo di 0,12 metri quadrati kelvin per watt (Eventuali zone fredde per prolungare la durata di vita dell'olio non devono essere isolate)</li></ul> <b>Salamandre solo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- una funzione di rilevamento del piatto</li></ul>	Nessun requisito
<b>2.15</b>	Lavastoviglie commerciali	Da 01.01.2024	<b>Dichiarazione obbligatoria</b> Nella documentazione tecnica e su un sito web di libero accesso del responsabile della messa in circolazione dell'apparecchio o del distributore, deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"><li>- se l'apparecchio è dotato o meno di un sistema di recupero del calore integrato</li><li>- se disponibile, una spiegazione del funzionamento del recupero di calore integrato</li><li>- i risultati dei test in conformità con la norma europea EN IEC 63136:2019</li></ul>	Nessun requisito
<b>3.2</b>	Macchine da caffè per uso domestico	In vigore	<b>etichettaEnergia obbligatoria</b>	Nessun requisito (tranne che per i modi stand-by/apparecchio spento secondo l'Allegato 2.1)





#### 4. Informazioni aggiuntive

Tutti i dettagli, compresi i riferimenti all'Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne) e ai regolamenti UE a cui l'OEEne fa riferimento, sono disponibili sul sito [www.etichettaenergia.ch](http://www.etichettaenergia.ch).

**Disclaimer** L'UFE ha redatto la presente guida per assistere gli agenti di mercato interessati nell'adempimento degli obblighi di legge previsti dall'Ordinanza sui requisiti di efficienza energetica. Questa guida non è esaustiva e non deve essere utilizzata come unica fonte di prova della conformità. È responsabilità di ciascun attore rispettare le disposizioni legali e regolamentari applicabili.